



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ed il relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 163 del 12 aprile 2006;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (nel prosieguo, per brevità, anche "PON SPAO"), approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nelle attività di gestione e controllo dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza;

CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata ex lege nella titolarità dei PON sopra individuati;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Certificazione dei PON suindicati;

CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento ai suddetti PON, in qualità di Autorità di Certificazione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che la complessità del quadro attuativo di riferimento (ed in particolare la recente riprogrammazione dei PON sopra indicati, la composita natura degli interventi attivati in attuazione dei medesimi, la numerosità degli Organismi con funzioni delegate di gestione e controllo, le esigenze di integrazione ed adeguamento del sistema di verifiche ed adempimenti di competenza dell'AdC derivanti da atti ed interventi medio tempore adottati in particolare dai Servizi della Commissione europea, anche a seguito di sessioni di audit svolte sul sistema) e la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in vista dei target comunitari prefissi, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico adeguato per consistenza e qualificazione;

CONSIDERATO che, ai fini del corretto assolvimento dei compiti affidati, la scrivente Agenzia si avvale - giusta previsioni contenute negli stessi Programmi - di operatore specializzato dal quale acquisire i necessari servizi di assistenza tecnica e gestionale;

VISTO il contratto a questo effetto stipulato, a seguito di pubblica gara, in data 5 ottobre 2015 (rep. MLPS. n. 303/2015, CIG 6185747FE4) attraverso cui il MLPS - DG PASLF (ora ANPAL) ha affidato al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandataria) e Consedin S.p.A. (mandante), lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Amministrazione medesima nell'ambito delle attività connesse alla certificazione dei programmi FSE 2007-2013 e 2014-2020;

CONSIDERATO che il detto contratto è previsto pervenire a scadenza in data 05/09/2018 (giusta le previsioni del contratto detto, nonché la rideterminazione del termine di conclusione delle attività disposta con la nota prot. ANPAL n. 9633 del 30/07/2018, restituita sottoscritta per accettazione da parte di entrambe le imprese del RTI fornitore in data 02/08/2018);

CONSIDERATO che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL ed anzi, per singolo Programma, risulta accresciuto, la complessità, l'articolazione, la criticità e le dinamiche fortemente evolutive delle funzioni e dei compiti affidati non consentendo l'efficace svolgimento dei medesimi attraverso l'opera dei soli Uffici interni;

CONSIDERATA la riserva formulata negli atti di gara da cui deriva il contratto rep. 303/2015 suindicato (paragrafo 5 del capitolato prestazionale) in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto detto, per un importo non superiore all'80 % dell'importo di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 (applicabile alla fattispecie in conformità al Comitato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1);

CONSIDERATA la richiesta esplorativa inoltrata dalla scrivente Agenzia al RTI titolare del contratto suddetto - con nota del 10/07/2018 n. 8682 - avente ad oggetto la definizione di proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello attualmente prestato, ai sensi delle disposizioni su richiamate;

CONSIDERATO che all'interno di tale nota sono individuati alcuni dei principali ambiti di intervento oggetto del nuovo affidamento, tipologicamente e funzionalmente compresi nelle Linee di servizio del contratto base ed in conformità al progetto originario (al netto del programmato esaurimento, medio tempore realizzatosi, delle attività relative ai PON FSE afferenti alla programmazione 2007 - 2013), nonché il periodo di durata dello stesso, in coerenza con il fabbisogno di specifico riferimento;

CONSIDERATA la proposta tecnico-economica definita dal suddetto RTI - a seguito di ampie interlocuzioni tecniche con gli Uffici della scrivente Agenzia - da quest'ultimo trasmessa con nota in data 01/08/2018;

RITENUTA la rispondenza di tale proposta al fabbisogno dell'Agenzia nel periodo individuato, compreso il profilo dell'organizzazione delle attività e della relativa tempistica di espletamento, nonché il profilo della struttura e composizione del gruppo di lavoro dedicato;

CONSIDERATO in particolare che il gruppo proposto presenta una conformazione di base analoga a quella del gruppo originario ed è composto da figure professionali corrispondenti per tipologia, caratteristiche curricolari e ruolo funzionale (capoprogetto, coordinatori, esperti senior 1, esperti senior 2 ed esperti junior), seppure risulta caratterizzato da una relativa maggiore incidenza delle figure con specializzazione di livello superiore nello specifico settore di intervento, così richiesta per far fronte alle esigenze mediamente accresciute di supporto qualificato conseguenti alla evoluzione del quadro amministrativo e regolamentare di riferimento;

CONSIDERATO infatti che tale quadro, già tradizionalmente connotato da consistenti dinamiche evolutive interne, è stato nel periodo oggetto di specifici interventi di regolamentazione / sistematizzazione esecutiva da parte della Commissione europea, sotto forma specialmente di Linea guida, particolarmente rilevanti (ad esempio: "Linee guida per gli Stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili"; oppure: "Linee guida per gli Stati membri sulla preparazione, sull'esame e sull'accettazione dei conti");

CONSIDERATO che dai suddetti interventi è derivato un sensibile incremento degli oneri istruttori adempimentali e certificatori in carico alle Autorità di Certificazione del sistema, con riferimento - in particolar modo, ma certamente non soltanto - ai compiti di certificazione dei bilanci annuali dei rispetti Programmi;

VISTA la Convenzione sottoscritta da CONSIP s.p.a. in data 27 luglio 2018, per i servizi compresi nel Lotto n. 9 della procedura di gara per la fornitura di "supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020",

con fornitore affidatario il RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., mandataria, ed Ecoter s.r.l., mandante;

CONSIDERATO che con atto del 4 maggio 2018 la scrivente Agenzia ha aderito alla Convenzione detta, con riferimento in particolare all'erogazione di servizi di assistenza tecnica in favore dell'Autorità di Gestione dei PON a propria titolarità;

CONSIDERATO che, in ragione di tale acquisto, nonché di altri concorrenti acquisti operati a valere sul medesimo Lotto n. 9 della detta Convenzione da parte delle altre Amministrazioni aventi diritto, il budget complessivo del suindicato Lotto (aumento del sesto e settimo quinto compresi) risulta interamente impegnato;

CONSIDERATO che la stessa CONSIP, espressamente interpellata sul punto dalla scrivente Agenzia con nota del 6837 del 05/06/2018, ha comunicato, con nota n. 18783 del 12/06/2018, che nella pianificazione delle attività della medesima non è previsto “di avviare lo sviluppo di una nuova gara entro la fine del corrente anno”;

CONSIDERATO che da ciò - unitamente alla verificata assenza di altre iniziative Consip utili per l'acquisto dei servizi di supporto di cui trattasi e tenuto conto della oggettiva impossibilità per la scrivente Agenzia di far fronte ai compiti alla stessa assegnati in assenza di adeguato supporto specialistico - deriva la necessità, per la scrivente Agenzia, di provvedere ad autonomo acquisto dei servizi detti, secondo le procedure di legge;

CONSIDERATO oltretutto che i corrispettivi unitari stabiliti nel contratto rep. 303/2015 risultano significativamente inferiori a quelli stabiliti all'interno della Convenzione Consip sopra richiamata, con conseguente significativo risparmio di spesa;

CONSIDERATO che, sempre ai fini di risparmio di spesa, è stato richiesto al su indicato RTI titolare del contratto detto (il quale ha accettato) di ridurre ulteriormente del 5 % i suddetti corrispettivi unitari;

CONSIDERATA la sussistenza dei presupposti e delle condizioni normative, tecniche, economiche e fattuali necessarie per poter procedere all'affidamento di servizi analoghi al medesimo prestatore, ai sensi del cit. art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 163/2006 (servizi analoghi, conformi al progetto di base originario, in ripetizione di servizi già svolti in virtù di contratto stipulato, a seguito di pubblica gara, nel triennio precedente, giusta apposita riserva nei relativi atti di gara), in coerenza sostanziale, altresì, per quanto possa occorrere, con la corrispondente previsione di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

DATO CONTO ad ogni buon fine che, al momento della indizione della procedura di gara da cui deriva il contratto originario, la stazione appaltante non era nelle condizioni di poter utilmente stabilire, per quest'ultimo, una durata maggiore di quella in effetti stabilita, non potendo avere contezza della consistenza e delle caratteristiche concrete delle esigenze a cui avrebbe dovuto far fronte successivamente al primo periodo gestionale della Programmazione di riferimento (atteso anche il periodo di ridefinizione delle strutture, delle attribuzioni, degli organici e delle funzioni correlato alla

costituzione della scrivente Agenzia, seguiti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2015 (giusta legge delega n. 183 del 2014);

CONSIDERATO pertanto che l'esigenza di nuovo supporto, a seguito del primo periodo, si è compiutamente definita e concretizzata successivamente al primo affidamento, la cui durata e consistenza specifica sono state inizialmente definite secondo giustificate ragioni di buona amministrazione;

RITENUTA dunque la ricorrenza di tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla normativa di specie, anche valutati alla luce delle posizioni espresse dalle Autorità di settore;

CONSIDERATO che una delle Società partecipanti al su indicato RTI ed esattamente PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. risulta destinataria di provvedimento sanzionatorio dell'AGCM (n. 26185/2017), in ragione di intese anticoncorrenziali riscontrate nell'ambito di procedura di gara Consip per servizi di AT alle AdA di programmi cofinanziati UE;

CONSIDERATO che la scrivente Agenzia, in quanto chiamata a verificare che la circostanza suddetta non risulti ostativa rispetto a nuovi affidamenti, ha conseguentemente inviato alla detta Società, con nota n. 8824 del 13.07.2018, richiesta di ogni utile delucidazione e documentazione utile a riguardo;

VISTA la nota presentata a riguardo dalla detta Società in data 18/07/2018, corredata dalla documentazione del caso;

VISTO il verbale del RUP del 03/08/2018, nel quale è dato conto, sulla base di quanto riportato nella nota medesima, della insussistenza dei presupposti per considerare la circostanza detta (sanzione pecuniaria dell'AGCM) impeditiva, nel caso di specie, dell'affidamento di servizi analoghi sopra delineato;

CONDIVISE le relative valutazioni e conclusioni formulate dal RUP nel su indicato verbale, anche con riferimento all'offerta presentata dal RTI;

CONSIDERATA dunque l'adeguatezza e convenienza della proposta tecnico-economica presentata dal RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a., (sub allegato 1, come detto, unita alla presente determina);

VISTO e ritenuto altresì adeguato il relativo schema di contratto di affidamento predisposto dagli Uffici, sub allegato 2 unito al presente provvedimento;

CONSIDERATO l'esito positivo delle ulteriori verifiche condotte in ordine all'assenza della altre cause di esclusione di legge, con riferimento ad entrambi gli operatori partecipanti al RTI sopra indicato;

CONSIDERATO che, ad ogni buon fine e nell'ipotesi in cui ciò possa occorrere, il presente provvedimento può valere anche come autorizzazione ad acquisto autonomo, ai sensi dell'art. 1, comma 510 della legge n. 208/2015;

VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.163 del 2006, nonché, per quanto possa occorrere, l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

La scrivente Agenzia provvederà, nei modi di legge ed in conformità allo schema di contratto sub allegato 2 unito al presente provvedimento, a stipulare con il RTI formato da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. e Consedin s.p.a. (la prima con sede in Milano, P.I. 03230150967 e la seconda con sede in Roma, P.I. 01916241001) contratto avente ad oggetto la ripetizione dei servizi analoghi già svolti in esecuzione del contratto rep. MLPS n. 303/2015, CIG 6185747FE4, in premessa meglio individuato, secondo i contenuti specifici descritti nella proposta tecnico-economica sub allegato 1 unita al presente provvedimento, per un corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad € 1.282.690,00 (IVA esclusa).

Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dott.ssa Antonella De Biase.

Direttore dell'Esecuzione del Contratto è nominata la dott.ssa Marianna D'Angelo.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, pari nel massimo ad € 1.282.690,00 (IVA esclusa), verrà posta a carico delle risorse del PON “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”, Asse 5 “Assistenza Tecnica”.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente)

Contratto

per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e gestionale all'Autorità di Certificazione dei programmi FSE a titolarità di ANPAL, in ripetizione dei servizi analoghi già affidati con contratto del 14 maggio 2015, rep. ML 303/2015

(CIG _____)

Il dr. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969 nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in rappresentanza della Agenzia medesima, codice fiscale _____, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come "Anpal" o "Agenzia"

- da una parte -

e il dr. _____, nato a _____ il ___/___/___ nella sua qualità di _____ e legale rappresentante di PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., con sede in _____, codice fiscale _____, P.IVA _____, Impresa capofila e mandataria di RTI costituito con Consedin s.p.a., con sede in Roma _____, codice fiscale _____, P.IVA _____, giusta mandato irrevocabile conferito con atto autenticato nelle firme in data ___/___/___ (di seguito, per brevità, anche solo "RTI"), rep. _____,

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 5 ottobre 2015, a seguito di pubblica gara, il MLPS - DG PASLF ha affidato al RTI composto da PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a., con sede in _____ (Impresa mandataria) e Consedin s.p.a., con sede in Roma, lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale alla Direzione medesima nell'ambito delle attività connesse alla certificazione programmi FSE 2007-2013 e 2014-2020 (rep. Min. Lav. n. 303/2015, CIG 6185747FE4);

- che il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, ha disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nella gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché dei progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;

- che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata nelle competenze della soppressa DG PASLF del Ministero del Lavoro, ivi compresa la titolarità dei PON sopra individuati e le relative competenze in materia di certificazione della spesa, a mezzo dell'Autorità interna a ciò incaricata;

- che le attività oggetto del suddetto contratto sono previste pervenire a conclusione in data 05/09/2018;

- che il fabbisogno di supporto servito dal suddetto contratto permane in capo ad ANPAL (ed in particolare in capo all'Autorità di Certificazione dei PON FSE presso la medesima Agenzia costituita) anche per i periodi a venire, stante la complessità, l'articolazione, la criticità e le complesse dinamiche evolutive dei compiti affidati, tali da non consentire l'efficace svolgimento dei medesimi attraverso l'opera dei soli Uffici interni;

- che negli atti di gara da cui deriva il contratto rep. 303/2015 suindicato (cfr. punto _ del bando di gara GUUE e paragrafo 5 del capitolato prestazionale) è formulata espressa riserva in relazione all'affidamento al medesimo prestatore di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto medesimo, per un importo non superiore all'80 % di quello di aggiudicazione, secondo le condizioni ed i limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 163/2006 (applicabile alla fattispecie in conformità al Comitato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016, punto 1, alinea 1);
- che la scrivente Agenzia ha richiesto al RTI titolare del contratto suddetto di presentare proposta tecnico-economica per la fornitura di servizio di supporto analogo a quello in corso di espletamento, ai sensi delle disposizioni su richiamate, contestualmente precisandone i relativi ambiti specifici di intervento, in coerenza con le Linee di servizio originarie;
- che con nota del 01/082018 il suddetto RTI, a seguito di ampie interlocuzioni, ha quindi trasmesso la propria definitiva proposta tecnico-economica, come sopra richiesta;
- che tale proposta (già allegata alla determina a contrarre appresso individuata e ad ogni buon fine anche in copia riallegata al presente atto per costituirne parte integrante) risulta rispondente sotto il profilo sia tecnico che economico allo specifico fabbisogno dell'Agenzia nel periodo a venire;
- che con decreto direttoriale del __/__/__ n. __ l'Agenzia - per le motivazioni in fatto ed in diritto ivi meglio esplicitate - ha assunto la determinazione di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi, secondo i termini realizzativi e le condizioni economiche precisate nella suddetta proposta;
- che prima d'ora, anche attraverso il sistema AVCPASS, sono state effettuate in relazione alle Imprese fornitrici, con esito positivo, le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti necessari per la stipula del contratto (per le verifiche antimafia, v.si quanto specificato all'art. 13).

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia ed il RTI;
- dalle disposizioni quivi richiamate del contratto sottoscritto dalle Parti in data 5 ottobre 2015, CIG 6185747FE4, rep. MLPS n. 303/2015;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale applicabili all'Agenzia;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, il RTI si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo ed in relazione al sistema di competenze dell'Autorità di Certificazione dei Programmi FSE a titolarità di Anpal i servizi di assistenza tecnica e gestionale descritti nella proposta tecnico-economica unita al presente atto, in conformità al programma di base già oggetto del su indicato contratto rep. MLPS n. 303/2015.

Le modalità ed i termini tutti, anche di ordine organizzativo e metodologico, di erogazione dei servizi detti sono, in ogni caso, quelli già stabiliti per il rapporto regolato con il su richiamato contratto rep. MLPS n. 303/2015, con le specificazioni definite all'interno della su indicata proposta tecnico-economica.

Con apposito atto esecutivo del presente il RTI verrà designato responsabile esterno del trattamento dei dati comunque trattati in esecuzione degli impegni quivi assunti, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO, DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo alla comunicazione al RTI delle intervenute approvazione del contratto stesso ed avrà una durata di mesi 36 (trentasei).

L'Agenzia tuttavia potrà recedere o dichiarare risolto il presente contratto, con preavviso minimo di giorni 20, qualora, in corso di esecuzione, dovesse sopravvenire la disponibilità di Convenzione CONSIP per servizi corrispondenti la quale presenti tariffe di impegno delle relative risorse esperte inferiori (a livello di gruppo) rispetto a quelle stabilite per le risorse da impiegarsi in esecuzione del presente contratto (responsabile e/o coordinatore di progetto, comunque denominati; esperti senior; esperti junior).

In tale ipotesi, verranno al RTI fornitore solamente riconosciuti i corrispettivi maturati alla data di operatività del recesso, con esclusione di ogni altra indennità, comunque denominata.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Il RTI si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Le modalità e le condizioni di realizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale e salvo quanto quivi diversamente stabilito, quelle già stabilite per il precedente su individuato contratto del 5 ottobre 2015, rep. ML n. 303/2015, che si intende a questo fine qui interamente riproposto.

ARTICOLO 5

CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il RTI dovrà formulare, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranو variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte del RTI.

Il RTI è altresì tenuto a presentare n. 6 Piani operativi separati, di durata semestrale, all'interno dei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del periodo di riferimento.

Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione da parte del RTI in apposite relazioni periodiche di "Stato Avanzamento Lavori", con periodicità trimestrale (salvo l'ultima che potrà avere un periodo di riferimento anche inferiore, in relazione al periodo residuo di durata del rapporto);

La relazione da prestarsi con riferimento al periodo finale svolgerà in ogni caso anche una funzione di riepilogo generale di tutte le attività svolte e dei corrispettivi complessivi maturati.

Tali relazioni dovranno svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel Piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.

In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile alla illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).

In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Amministrazione, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale del RTI. All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.

In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante del RTI specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR. n. 45/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Agenzia entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del periodo di riferimento.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo massimo complessivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni a carico del RTI è stabilito in Euro 1.282.690,00 (unmilione duecento ottantadue milaseicentonovanta/00) oltre IVA come per legge, secondo le tariffe unitarie, la ripartizione per voci e linee di attività indicate nell'unità proposta tecnico-economica.

Per l'esatta determinazione dei corrispettivi di effettiva competenza del RTI si farà riferimento alle tariffe unitarie come sopra convenute, da applicarsi ai volumi di impegno (gg/lavoro) effettivamente registrati. Si applicano, in ogni caso, le più specifiche previsioni contenute all'art. 6 del contratto originario (rep. MLPS n. 303/2015).

La ripartizione dei suddetti corrispettivi all'interno del RTI è quella indicata nell'unità proposta tecnico-economica.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento degli importi indicati all'articolo precedente verrà effettuato, nei termini di cui alla normativa applicabile, sulla base delle Relazioni periodiche approvate e quindi in ragione dei corrispettivi maturati ivi indicati e giustificati.

Tale pagamento è comunque subordinato:

- a) alla verifica, da parte dell'Agenzia, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno degli atti richiamati nella premessa e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
- b) all'approvazione, da parte dell'Agenzia, delle relazione finale cui al precedente art. 5;
- c) alle prescritte verifiche di regolarità e conformità.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza della relazione finale trasmessa), l'Agenzia, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.

Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Agenzia potrà altresì:

- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno del RTI inadempiente.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione, separatamente per ciascuna Impresa del RTI, secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di legge, da svincolarsi a seguito della conclusione dell'appalto, previa ultimazione delle verifiche relative e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva per ciascuna Impresa.

Tutti i pagamenti saranno effettuati, con le ritenute di legge, sui conti correnti bancari o postali intestati alle rispettive Società del RTI e dedicati alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

A mezzo del presente contratto ciascuna impresa partecipante al RTI conferma gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, *ex lege* sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali, già comunicati per il contratto di cui il presente costituisce ripetizione.

In ogni caso più specifica e analitica conferma di tali estremi e dati verrà separatamente fornita da ciascuna Impresa ai sensi di legge.

Il RTI ed in via autonoma tutte le imprese costituenti il medesimo si impegnano a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Agenzia da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Agenzia, in mancanza di ragioni ostative imputabili al RTI, nei termini massimi di legge, previa verifica da parte dell'Agenzia della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell'esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.

Il RTI assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..

Lo stesso RTI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 8

VERIFICHE

Le prestazioni fornite dal RTI saranno oggetto, anche ai sensi degli artt. 312 e segg. del DPR. n. 207/2010, di tutte le tipologie di verifica di legge ed in particolare delle seguenti:

- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità, adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle pertinenti disposizioni degli atti in premessa richiamati, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati

La prestazione della necessaria collaborazione rispetto all'espletamento di tutti gli eventuali momenti di verifica, di audit o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, disposti ed eseguenti da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per il RTI obbligo contrattuale espresso, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

ARTICOLO 9

PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, l'Agenzia applicherà il sistema di penali già stabilito per il contratto rep. MLPS n. 303/2015, già sopra richiamato. Resta comunque stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.

Ferma restando l'applicazione delle penali come sopra previste, l'Agenzia potrà sempre richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Agenzia potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera il RTI dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Agenzia la facoltà, previa comunicazione al RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al RTI i relativi costi sostenuti.

In caso di inadempimento del RTI anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento stesso, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 10

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il RTI costituisce un deposito cauzionale di euro _____, nella medesima percentuale, dunque, del deposito già costituito per la stipula del primo contratto sottoscritto (rep. MLPS n. 303/2015), a mezzo _____ rilasciata da _____ in data __/__/__, da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In ogni caso il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11

RICHIAMI

Per quanto concerne la proprietà di eventuali prodotti realizzati, la tutela dei brevetti e dei diritti d'autore, gli obblighi in materia di riservatezza e tutela dei dati, i profili di responsabilità e gli obblighi in materia di lavoro ed ogni altro profilo di responsabilità comunque derivante dal presente contratto, si applica la disciplina già applicabile al contratto, fra le medesime parti, da ultimo pervenuto a scadenza. Non è consentito il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

ARTICOLO 13

VERIFICHE ANTIMAFIA, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alle competenti Prefetture – tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, per ciascuna delle Imprese costituenti il RTI, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 cit..

Sono a carico del RTI tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, il RTI espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che le Imprese del RTI sono tenute a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi di legge, in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

Questo atto, si compone di __ facciate e sin qui della ____.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per A.N.P.A.L.

il Direttore generale

per il RTI